



***Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia
Segreteria Generale
Via F. Corridoni n. 39
20122 Milano***

OGGETTO: determina a contrarre per la proroga del servizio di pulizie della sede del TAR Lombardia, Milano - Cap. 2302 – “Spese servizi di igiene e pulizia – spese per Covid 19” – CIG Z7231C5460

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l’approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l’istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTA la Legge 27 aprile 1982, n. 186, recante l’ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

VISTO l’art. 1, co. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, co. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO il Decreto Legge. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del decreto legislativo n. 50 cit., recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del decreto legislativo n. 50 cit., recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

VISTO l’obbligo, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, di decretare o determinare a contrarre, in base ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 10 novembre 2020;

VISTA la direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), recante le disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la determina n. 15 del 18 maggio 2021 con la quale si incrementava di un’ora giornaliera il servizio di pulizie al fine di procedere all’intensificazione dell’attività di sanificazione dei punti di contatto e dei servizi igienici fino al 31 luglio 2021, salvo proroghe dello stato di emergenza sanitaria;

VISTA la determina n. 15bis del 30 luglio 2021 con cui si disponeva l’incremento del servizio di pulizie di un’ora aggiuntiva - ulteriore rispetto a quella già disposta con la determina n. 15/2021 - nelle giornate di udienza calendarizzate fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe dello stato di emergenza sanitaria;

CONSIDERATA l’annunciata proroga dell’emergenza sanitaria fino al prossimo 31 marzo 2022 e la conseguente necessità di proseguire nell’attività di sanificazione dei punti di contatto e di pulizie extra nelle giornate di udienza;

VISTO il calendario delle udienze per l’anno 2022;

CONSIDERATO che la Jobbing Società Cooperativa è l’affidataria, giusta procedura di gara, del servizio di pulizie ordinario e delle attività extra previste dalle richiamate determine nn. 15 e 15bis;

CONSIDERATO che la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, al punto 5.4, prevede che “*I lavori, i servizi e le forniture di natura*

straordinaria o accessoria, strettamente connessi ad un contratto di manutenzione ordinaria in essere, possono essere affidati al medesimo fornitore già affidatario del medesimo servizio”;

CONSIDERATO che, trattandosi di una fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, si può procedere nelle forme dell'affidamento diretto in conformità all'art. 36, comma 2, del d. lgs. 50 cit., anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermo restando il rispetto del principio di rotazione secondo quanto prescritto dalla Linee Guida 4 di ANAC testé richiamate;

CONSIDERATO, altresì, che trattandosi di una fornitura inferiore ai € 5.000,00, è ammesso il ricorso al libero mercato e non sussiste l'obbligo di approvvigionamento tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip, ferma restando la verifica in ordine alla convenienza del prezzo e l'opportunità di rispettare il principio di rotazione;

VISTA la disponibilità resa dalla Jobbing Società Cooperativa in data 22 dicembre 2021, prot. 1622, a fornire il servizio in parola dietro il corrispettivo di € 16,755 orarie (IVA esclusa) per complessive 64 ore ed un costo totale di € 1.474,44 Iva esclusa;

CONSIDERATO che il costo orario offerto dalla Jobbing Società Cooperativa è pari al prezzo di aggiudicazione del servizio di pulizie ordinario, già oggetto di ribasso del 10,120% in quella sede, e ciò consente a questo Tribunale di esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva in ragione del miglioramento del prezzo già verificato in sede di aggiudicazione del servizio di pulizie ordinario;

VISTA la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla non sussistenza di alcun conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 6 bis della legge 241/90;

CONSIDERATA la richiesta di fabbisogno per l'anno 2022 relativa ai fondi sul capitolo di bilancio n. 2302, nella quale già veniva fatta una previsione di spesa sulla base delle attività poste in essere e dell'elevato grado di incertezza sugli sviluppi futuri degli eventi epidemiologici;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la prosecuzione del servizio in oggetto alla società Jobbing Società Cooperativa per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 alle stesse condizioni economiche previste per il periodo precedente.

Si dichiara:

- di aver provveduto a modificare l'importo del C.I.G. Z7231C5460 acquisito per l'affidamento già disposto con determina n. 15 del 18 maggio 2021;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'art. 29, comma primo e secondo, del d. lgs n. 50 cit.;

Importo di spesa: € 1.474,44 (IVA esclusa);

Durata della proroga: 3 mesi;

Il Responsabile Unico del Procedimento nella fase di affidamento e nella fase di esecuzione è individuata nella persona della dottoressa Giulia Musella – g.musella@giustizia-amministrativa.it - 02/76053301.

Il Segretario generale
dott.ssa Marta Mondelli